



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 25

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

377^a seduta: martedì 28 giugno 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,5
FORNARO (PD)	4
GENTILE, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02888, presentata dal senatore Fornaro.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, con l'atto in questione il senatore Fornaro chiede di conoscere se possono essere adottati i necessari interventi normativi affinché sia estesa anche agli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi la disciplina di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, regolate dalla legge n. 4 del 2013. Egli evidenzia che questi ultimi hanno uno specifico interesse al riguardo sia per avere un ulteriore elemento di riconoscimento della loro professione, sia per partecipare più agevolmente a diverse procedure fiscali per le quali l'Agenzia delle entrate prescrive l'utilizzo della PEC.

Preliminarmente vorrei far presente che detto pubblico elenco, denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice amministrazione digitale o CAD), in particolare di quelle dettate dall'articolo 6-bis, ai commi 1, 2 e 3. In particolare, l'indice in questione è tenuto formalmente dal MISE, ma sostanzialmente viene gestito con il supporto di Infocamere, società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici camerati, sulla base della normativa che prevede l'iscrizione nel medesimo degli indirizzi PEC solo di imprese e di professionisti appartenenti ad ordini e collegi professionali istituiti con legge dello Stato.

Stante ciò, l'estensione anche ad altri soggetti, in particolare ai professionisti delle cosiddette professioni non regolamentate, dell'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di renderlo pubblico va certamente vista con favore, in linea di principio, per i suoi effetti di semplificazione ed informatizzazione dei rapporti fra pubblica amministrazione ed operatori, fra gli stessi operatori e fra operatori e consumatori. Tuttavia, ad oggi tale estensione non

può essere attuata sul piano amministrativo *sic et simpliciter*, in quanto andrebbe emendato il richiamato articolo 6-*bis* del CAD. Ritengo infatti di dover evidenziare alcuni aspetti meritevoli di essere approfonditi. Invero, per gli esercenti professioni non organizzate, la cui disciplina normativa si rinviene nella citata legge 14 gennaio 2013, n. 4, entrata in vigore successivamente all'introduzione dell'articolo 6-*bis*, diversamente da quanto previsto per le professioni regolamentate in ordini e collegi, non sussiste allo stato né un obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, né conseguentemente un obbligo di comunicazione del medesimo. Inoltre, anche qualora il professionista esercente una professione non organizzata disponga di tale indirizzo, il sistema di comunicazione del dato, ai fini dell'inserimento nell'elenco pubblico INI-PEC, appare di più difficile realizzazione, posto che, per tali professionisti, non sussiste necessariamente un organismo intermedio, quale quello rappresentato dagli ordini e dai collegi, che nel caso delle professioni organizzate verifichi l'identità del professionista iscritto e la relativa PEC di appartenenza, nonché l'effettivo svolgimento dell'attività professionale.

Preme poi evidenziare che non sussiste un obbligo del professionista esercente una professione non organizzata in ordini di aderire ad una delle associazioni professionali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge in esame, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche e in modo tale da agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole di concorrenza. Alla luce di quanto esposto deriva dunque che un eventuale ampliamento normativo della disciplina di cui all'articolo 6-*bis* agli esercenti professioni non organizzati in ordini o collegi dovrebbe cautelativamente essere accompagnato da una contestuale disposizione che preveda l'obbligo, per tali professionisti, di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo, con modalità da stabilirsi anch'esse in via normativa, ai fini del successivo inserimento nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica.

Infine, in ordine al problema di carattere strettamente operativo segnalato dall'interrogante con riferimento all'invio, da parte dei tributaristi, della PEC all'Agenzia delle entrate a fini di antiriciclaggio, il Ministero della giustizia ha inteso segnalare la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 88/E del 14 ottobre 2014, secondo la quale i professionisti che abbiano comunicato alle associazioni di appartenenza il proprio indirizzo PEC in conformità a protocolli d'intesa non dovranno procedere, ai predetti fini, ad altra comunicazione.

Stante quanto rappresentato, sicuramente il Ministero dello sviluppo economico approfondirà gli aspetti segnalati e gli ulteriori che potrebbero rilevarsi, coinvolgendo in tal senso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della giustizia e soprattutto l'Agenzia per l'Italia digitale, quali attori principali sull'argomento.

FORNARO (PD). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, auspicando che il Governo si attivi al fine di superare gli ostacoli normativi la cui sussistenza è stata riconosciuta dal sottosegretario Gentile.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per il suo intervento.
Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FORNARO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*
– Premesso che:

l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che: «Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico»;

rilevato che:

il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che «L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

la scelta iniziale di inserire gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti in ordini o collegi è stata di carattere operativo, poiché non era ancora vigente la legge n. 4 del 2013, relativa alle professioni non ricomprese in ordini o collegi;

considerato che:

INI-PEC è uno strumento innovativo fondamentale per lo sviluppo del Paese ed è stato pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare;

per rispondere realmente ed efficacemente a tale esigenza, è necessario che INI-PEC raccolga gli indirizzi Pec di tutte le imprese e di tutti i professionisti presenti sul territorio italiano;

appare pertanto necessario a parere dell'interrogante ampliare il numero di tali indirizzi PEC da inserire nell'indice INI-PEC. Infatti, maggiore sarà il numero di indirizzi PEC, maggiore sarà la possibilità della pubblica amministrazione di inviare telematicamente atti, notifiche e comunicazioni con notevole risparmio di tempo e di costi;

il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti nella legge n. 4 del 2013, come ad esempio di quello dei tributaristi, ha comportato diversi problemi operativi per l'adempimento di alcuni obblighi normativi o funzioni professionali, a cui tali professionisti sono soggetti, tra cui l'invio della PEC all'Agenzia delle entrate a fini di antiriciclaggio o l'invio telematico al sistema TS dei dati sanitari, da parte di un intermediario fiscale autorizzato; infatti, pur essendo i tributaristi intermediari fiscali autorizzati, il sistema controlla la PEC tramite l'INI-PEC, causando il blocco della procedura,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che anche ai professionisti esercenti attività, di cui alla legge n. 4 del 2013, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2013, che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, venga consentito di poter comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.

(3-02888)

